



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

UFFICIO COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA

Apparecchi da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro: i chiarimenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Roma, 21 ottobre 2015 - Con riferimento alla tematica relativa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento senza vincita in denaro, accessibili anche ai soggetti minori di età, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce i seguenti chiarimenti.

Tali apparecchi sono disciplinati dall’articolo 110, comma 7, del TulpS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal Decreto Direttoriale dell’allora Direttore generale dell’AAMS, adottato d’intesa con il capo della polizia, l’8 novembre 2005, modificato da analogo decreto del 20 aprile 2010.

Sulla base di queste disposizioni, gli apparecchi senza vincita in denaro non possono riprodurre il gioco del Poker e gli altri giochi d’azzardo o da casinò, quali, ad esempio, la roulette, il *black jack*, lo *chemin de fer*, il *baccarat* né giochi di contenuto ritenuto osceno o violento. Questi apparecchi, inoltre, non possono contenere “dispositivi a rulli”, “rulli virtuali” ovvero “dispositivi a led od ottici”, inerenti alle fasi di gioco, e cioè riprodurre i meccanismi tipici delle slot.

L’utilizzo di apparecchi che violano queste prescrizioni è illegale e gli stessi devono essere sequestrati.

A questo proposito si comunica che negli ultimi 18 mesi sono stati sequestrati più di 1200 apparecchi senza vincita in denaro di cui al comma 7 dell’art. 110 del TULPS. Ad essi si aggiungono i sequestri di oltre 500 dispositivi tipo “totem” (comma 3-quater dell’art. 7 del D.L. 158/2012) effettuati nello stesso periodo.

La legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per aggiornare le caratteristiche tecniche degli apparecchi disciplinati dal citato Decreto Direttoriale e individuare le tipologie di apparecchi di nuova introduzione. Si tratta degli apparecchi meccanici, come, ad esempio, i biliardi e i calcio balilla, e degli apparecchi che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita per ritirare premi in natura di modico valore (c.d. “*ticket redemption*”).

Ferma restando la illiceità degli apparecchi che riproducono giochi da casinò o i meccanismi tipici delle slot, fino all’emanazione del decreto ministeriale restano valide le regole stabilite dal decreto direttoriale dell’8 novembre 2005 e successive integrazioni.

L’Agenzia – dopo aver effettuato una complessa attività di monitoraggio dei nuovi apparecchi, presenti sul mercato nazionale e internazionale, nonché una interlocuzione con i principali produttori e importatori di questi apparecchi - aveva predisposto lo schema di decreto ministeriale che, prima della sua adozione, necessitava dell’esame preventivo da parte degli Organi comunitari (c.d. “*stand still*”).

Durante tali fasi preparatorie è intervenuta la legge di delega fiscale 11.3.2014, n. 23, sulla base della quale è stato predisposto lo schema di decreto delegato di riordino del settore dei giochi, ivi compreso quello degli apparecchi in discorso.

Essendo scaduta la delega, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha già avviato l’iter per la riproposizione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 110, comma 7, ed entro pochi giorni lo stesso sarà trasmesso agli Organi comunitari per il preventivo esame (“*stand still*”).